



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

*Decreto Dirigenziale * del **

(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*

Tit. I cl. 3

Oggetto: Modifica del Regolamento delle Organizzazioni studentesche

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettere d) e g);

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/03/2012 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento delle Organizzazioni Studentesche di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2732 del 02/07/2018;

Valutata necessità di revisione dell'iter di assegnazione degli spazi di cui all'art. 20 del citato Regolamento delle Organizzazioni Studentesche, prevedendo, in affiancamento alle Commissioni di polo, l'istituzione di una Commissione di Ateneo che possa integrare le richieste di assegnazione pervenute dalle Organizzazioni studentesche su tutti i poli, tenendo altresì conto della disponibilità di spazi presso le diverse sedi di Ateneo;

Preso atto che nella seduta del 19 dicembre 2022 il Consiglio delle e degli Studenti ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 20 del Regolamento delle Organizzazioni Studentesche;

Università degli Studi di Torino

Area Servizi agli Studenti
Complesso Aldo Moro - Palazzina D - Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino
E-Mail servizistudenti.ateneo@unito.it



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Vista la delibera n. 3/2022/IV/6 del 20/12/2022 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 20 del Regolamento delle Organizzazioni Studentesche;

Vista la delibera n. 12/2022/V/1 del 22/12/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica dell'art. 20 del Regolamento delle Organizzazioni studentesche, con decorrenza dalla data di emanazione del nuovo Regolamento ed applicazione a partire dalle procedure relative all'Albo delle Organizzazioni Studentesche di Ateneo per il biennio accademico 2022-2023 e 2023-2024;

Valutata la necessità di modificare il Regolamento anche all'art. 22 "Entrata in vigore", per recepire quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione del Regolamento rivisto, e all'art. 23 "Trattamento dei dati", per recepire la normativa vigente in materia;

DECRETA

che il Regolamento delle Organizzazioni Studentesche è modificato secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto ed abroga e sostituisce la versione precedente.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di emanazione del nuovo Regolamento, con applicazione a partire dalle procedure relative all'Albo delle Organizzazioni Studentesche di Ateneo per il biennio accademico 2022-2023 e 2023-2024.

Il Rettore (*)
Prof. Stefano Geuna

Visto:
Il Direttore (*)
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno

() Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*



REGOLAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE

SOMMARIO

PARTE I “NORME GENERALI”	5
Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
PARTE II “ISCRIZIONE ALL’ALBO”	5
Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI	5
Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI	6
Art. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE	8
Art. 5 - COMMISSIONE PARITETICA	9
Art. 6 - RICORSI	9
Art. 7 - PUBBLICAZIONE ALBO	9
Art. 8 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO	10
Art. 9 - COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELL’UNIVERSITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE ISCRITTE ALL’ALBO	10
PARTE III “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI”	10
Art. 10 - ORGANIZZAZIONI DESTINATARIE DI CONTRIBUTI	10
Art. 11 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI	11
Art. 12 - TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI	12
Art. 13 - VALUTAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTI	12
Art. 14 - RICORSI	13
Art. 15 - PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI	13
Art. 16 - ACCETTAZIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTI	14
Art. 17 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI	14
PARTE IV “USO DI SPAZI UNIVERSITARI”	15
Art. 18 - SOGGETTI DESTINATARI E TIPOLOGIE DI SPAZI PREVISTE	15
Art. 19 - RICHIESTA DI SPAZI A USO CONTINUATIVO	16
Art. 20 - COMMISSIONI DI POLO E DI ATENEO PER GLI SPAZI	16
Art. 21 - GESTIONE DEGLI SPAZI A USO CONTINUATIVO	17



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

PARTE V “NORME TRANSITORIE E FINALI”	19
Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE	19
Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	19



PARTE I “NORME GENERALI”

Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

L’Università degli Studi di Torino (nel seguito Università) favorisce le iniziative delle Organizzazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e dei servizi. Presso l’Università è istituito l’Albo delle Organizzazioni studentesche (in seguito denominato Albo) da aggiornare ogni due anni accademici.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all’Albo, l’assegnazione di contributi e la concessione in uso di spazi all’interno degli edifici universitari. Soltanto le Organizzazioni studentesche iscritte all’Albo possono ottenere l’assegnazione di contributi.

Soltanto le associazioni e le rappresentanze studentesche regolarmente iscritte all’Albo possono ottenere spazi per lo svolgimento di attività in modo continuativo.

L’Università non concede o revoca tali benefici (spazi e contributi) quando le attività dell’organizzazione per la loro natura o per le modalità in cui sono svolte siano incompatibili con le finalità istituzionali oppure contrastino, per forme e contenuti con il carattere democratico dell’istituzione o con i principi di uguaglianza, rispetto delle minoranze e di non discriminazione sulla base di sesso, razza, religione e orientamento sessuale.

PARTE II “ISCRIZIONE ALL’ALBO”

Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI

Hanno titolo all'iscrizione all’Albo le seguenti Organizzazioni studentesche:

- a. le associazioni studentesche promuoventi attività di interesse generale per l’Ateneo o attività di interesse per uno specifico settore disciplinare, o Dipartimento, Scuola, Scuola di Dottorato, Scuola di Specializzazione, Struttura Didattica Speciale;
- b. le rappresentanze studentesche;
- c. i gruppi informali che promuovono attività di interesse generale o per uno specifico settore o Dipartimento, Scuola, Scuola di Dottorato, Scuola di Specializzazione, Struttura Didattica Speciale.



Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI

Per essere iscritte all'Albo le Organizzazioni studentesche di cui al precedente articolo devono:

- 1) svolgere attività rivolte alla popolazione studentesca dell'Università principalmente presso le strutture dell'Ateneo;
- 2) non avere scopo di lucro;
- 3) rispettare i principi di democraticità, libera partecipazione, antirazzismo, antisessismo e antifascismo nelle finalità e nell'organizzazione delle attività;
- 4) possedere questi ulteriori requisiti:

4.1) per le associazioni:

- a. avere un Atto costitutivo e uno Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
- b. avere un codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate;
- c. prevedere organi direttivi composti in maggioranza da persone iscritte all'Università;
- d. contare almeno quaranta componenti con regolare iscrizione all'Università, se associazioni di interesse generale, o venti componenti con regolare iscrizione all'Università, se associazioni di interesse per uno specifico settore disciplinare, Dipartimento, Scuola, Scuola di Dottorato, Scuola di Specializzazione, Struttura Didattica Speciale.

4.2) per le rappresentanze studentesche di Ateneo:

- a. essere costituite esclusivamente da persone regolarmente iscritte all'Università;
- b. contare almeno trenta componenti di cui almeno dieci rappresentanti in carica presso gli Organi Accademici al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, di cui almeno due in Organi centrali dell'Ateneo.

4.3) per le rappresentanze studentesche di Scuola:

- a. essere costituite esclusivamente da persone regolarmente iscritte all'Università;
- b. contare almeno venti componenti di cui almeno un soggetto rappresentante in carica, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, presso il relativo Consiglio di Scuola e almeno cinque rappresentanti in carica, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, presso i Consigli di



Dipartimento afferenti alla medesima Scuola. I cinque componenti non dovranno appartenere tutti allo stesso Consiglio di Dipartimento.

4.4) per le rappresentanze studentesche di Dipartimento:

- a. essere costituite esclusivamente da persone regolarmente iscritte all'Università;
- b. contare almeno dieci componenti di cui almeno un soggetto rappresentante in carica, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, presso il relativo Consiglio di Dipartimento.

4.5) per le rappresentanze studentesche di Corso di Studio:

- a. essere costituite esclusivamente da persone regolarmente iscritte all'Università;
- b. contare almeno cinque componenti, di cui almeno un soggetto rappresentante in carica, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, presso il relativo Consiglio di Corso di Studio.

Coloro che sono presenti in più Organi sono computati una sola volta, come componente dell'organo indicato dalla organizzazione richiedente.

Ai fini del presente Regolamento sono considerati rappresentanti presso gli Organi centrali dell'Ateneo anche coloro che sono in carica presso l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU), il Comitato Universitario per lo Sport (CUS), il Consiglio degli Studenti (componente effettivo o supplente).

4.6) per i gruppi informali:

- a) essere costituiti esclusivamente da persone iscritte all'Università;
- b) contare almeno:
 - venti componenti, se esercitano le loro attività nell'ambito di più Dipartimenti;
 - dieci componenti, se esercitano le loro attività prevalentemente nell'ambito di un solo Dipartimento.

Ciascuna Organizzazione può richiedere l'iscrizione all'Albo in una sola categoria.

Ogni Organizzazione deve provvedere, pena la cancellazione dall'Albo, a comunicare entro trenta giorni l'eventuale sostituzione della figura di legale rappresentante/responsabile/referente.



Art. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ogni due anni accademici l'Università consente alle Organizzazioni interessate l'iscrizione all'Albo tramite apposito bando o avviso di selezione, di cui viene data comunicazione sul Portale di Ateneo.

La domanda di ammissione, presentata con le modalità indicate sul Portale di Ateneo alla sezione riservata alle Organizzazioni studentesche, deve essere firmata da chi ricopre la carica di legale rappresentante o di responsabile/referente dell'organizzazione.

La domanda di ammissione deve contenere i seguenti dati/requisiti:

- a. la denominazione dell'organizzazione;
- b. l'indicazione della sede (ove presente) o dei contatti del legale rappresentante/responsabile/referente;
- c. la finalità e la descrizione delle attività dell'organizzazione;
- d. la scansione firmata della smart card di ogni componente universitario dell'organizzazione;
- e. la scansione dello Statuto (solo per le associazioni);
- f1. per le associazioni: le generalità di coloro che compongono l'organizzazione e di coloro che fanno parte degli organi direttivi, con specifica indicazione di chi ricopre la carica di legale rappresentante e con l'indicazione del numero di matricola nel caso in cui si tratti di persone iscritte all'Università;
- f2. per le rappresentanze studentesche: le generalità e il numero di matricola di coloro che compongono l'organizzazione con l'indicazione degli Organi Accademici di appartenenza e della figura di un responsabile o referente;
- f3. per i gruppi informali: le generalità e il numero di matricola di coloro che compongono l'Organizzazione con l'indicazione di un soggetto responsabile o referente.

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- a. coloro che compongono l'Organizzazione devono essere in numero uguale o superiore ai minimi indicati all'art. 3;
- b. non è ammessa la sottoscrizione di più domande di iscrizione da parte delle stesse persone ad eccezione del caso in cui la persona in carica presso un Consiglio di Scuola/Dipartimento/Corso di Studio sottoscriva la domanda di iscrizione di una rappresentanza studentesca di Scuola/Dipartimento/Corso di Studio e congiuntamente la domanda di iscrizione di una rappresentanza studentesca di Ateneo.



Per le sole associazioni e rappresentanze studentesche, la domanda di ammissione deve contenere anche l'eventuale richiesta di spazi ad uso continuativo, se di interesse per l'Organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 5 - COMMISSIONE PARITETICA

La verifica dei dati e dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3, contenuti nelle domande di iscrizione all'Albo, è effettuata dalla Commissione paritetica (nel seguito Commissione) istituita con Decreto Rettorale e così costituita:

- a. una persona appartenente al ruolo docente designata dal Senato Accademico;
- b. una persona appartenente al ruolo docente designata dal Consiglio di Amministrazione;
- c. la persona che dirige la Direzione competente per materia (per il 2018 il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti);
- d. tre persone designate dal Consiglio degli Studenti tra i soggetti che lo compongono.

Partecipa alle riunioni una persona appartenente al ruolo tecnico amministrativo in qualità di verbalizzante e senza diritto di voto.

La Commissione rimane in carica per due Anni Accademici e può essere rinnovata una sola volta.

Il verbale dei lavori della Commissione, debitamente sottoscritto, è depositato presso gli uffici della Direzione competente.

Sul Portale di Ateneo è pubblicato l'elenco provvisorio delle Organizzazioni iscritte all'Albo.

Art. 6 - RICORSI

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso ad una Commissione d'Appello, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 5.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE ALBO

Decorso i dieci giorni e valutati gli eventuali ricorsi, con Decreto Rettorale è disposta la pubblicazione sul Portale di Ateneo dell'elenco delle Organizzazioni studentesche iscritte all'Albo.



Art. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La Commissione di cui all'art.5, d'ufficio o su istanza di terzi, può proporre la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a. formale rinuncia;
- b. perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- c. mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Organizzazione o delle finalità previste nel presente Regolamento;
- d. messa in atto di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università;
- e. mancata rendicontazione o irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, irregolarità nella gestione degli spazi universitari avuti in uso;
- f. altri gravi motivi.

La cancellazione di una Organizzazione dall'Albo è disposta con Decreto Rettorale.

Art. 9 - COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE ISCRITTE ALL'ALBO

Ai sensi dell'Art. 41 dello Statuto, l'Università può avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni iscritte all'Albo per attività di orientamento, supporto alla didattica e per servizi agli studenti.

Resta esclusa la possibilità di ricorrere alle Organizzazioni studentesche per incarichi che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.

Ogni Organizzazione iscritta all'Albo può richiedere la pubblicazione in appositi spazi resi disponibili sul Portale di Ateneo di una sintetica esposizione delle proprie iniziative, indirizzando la richiesta al Consiglio degli Studenti.

PARTE III "ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI"

Art. 10 - ORGANIZZAZIONI DESTINATARIE DI CONTRIBUTI

Le Organizzazioni studentesche iscritte all'Albo possono essere destinatarie di contributi di Ateneo, definiti dal Consiglio degli Studenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.



Art. 11 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

L'Università consente annualmente la presentazione delle richieste di contributi da parte delle Organizzazioni iscritte all'Albo. Dell'apertura del periodo di iscrizione è data comunicazione tramite avviso sul Portale di Ateneo.

Le richieste di contributi devono essere presentate secondo le modalità previste dal bando/avviso di selezione alla Direzione competente e devono contenere:

- a. denominazione dell'Organizzazione richiedente iscritta all'Albo e relativi contatti;
- b. eventuale partita IVA;
- c. dati della figura del legale rappresentante o referente dell'Organizzazione;
- d. codice IBAN del conto corrente bancario, intestato all'organizzazione o al legale rappresentante, responsabile/referente sul quale effettuare il bonifico;
- e. contributo richiesto, espresso in euro e corredato da preventivo di spese;
- f. descrizione analitica del progetto per il quale si richiede il contributo, contenente obiettivi, fasi e destinatari;
- g. risultati ottenuti nella precedente assegnazione.

Il preventivo di spesa deve essere suddiviso in voci e deve fare riferimento alla descrizione analitica del progetto.

Inoltre è necessario:

- specificare gli importi relativi ai beni durevoli che si intendono acquistare per la realizzazione del progetto;
- dichiarare eventuali contributi richiesti o ottenuti per lo stesso progetto da parte di altri Enti o altri Organi dell'Ateneo.

Non possono essere richiesti contributi per l'acquisto di beni durevoli in misura superiore al 50% del contributo totale richiesto.

Ciascuna Organizzazione può presentare una sola richiesta di contributi relativa a un solo progetto.

In caso di presentazione di più domande da parte della stessa Organizzazione, la Commissione di cui all'art. 5 terrà conto solo dell'ultima domanda presentata in tempo utile.



Art. 12 - TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- cancelleria, stampati e materiale di consumo vario;
- acquisto o noleggio attrezzature e arredi per ufficio;
- abbonamenti cartacei e telematici a riviste, banche dati, periodici e simili, libri;
- servizi di grafica e stampa;
- servizi pubblicitari e di comunicazione;
- servizi di sviluppo e stampa fotografie, microfilm, riprese fotografiche;
- servizi postali e telegrafici, spese telefoniche;
- servizi per convegni, seminari, congressi, concorsi e manifestazioni varie;
- servizi di ristorazione, catering, ricreativi e sportivi;
- servizi di interpretariato, traduzione, correzione bozze, scritturazione, copisteria, eliografia, rilegatura;
- servizi informatici;
- servizi di sondaggio e ricerche di mercato;
- rimborsi viaggi e pernottamenti per ospiti residenti fuori provincia.

Altre spese direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto, ma non indicate al precedente comma, saranno valutate dalla Commissione, in funzione della coerenza con la descrizione del progetto.

Art. 13 - VALUTAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

La Commissione paritetica di cui all'art. 5 valuta le richieste di contributi presentate e stabilisce l'importo da erogare.

L'importo massimo del contributo erogabile a ciascuna Organizzazione è deliberato annualmente dal Consiglio degli Studenti tenuto conto dell'importo del fondo complessivo disponibile e del numero di Organizzazioni iscritte.

Se una Organizzazione richiede un contributo di entità superiore al massimo erogabile, il contributo richiesto è automaticamente sostituito dalla quota deliberata dal Consiglio degli Studenti.

La Commissione paritetica procede alla valutazione delle singole domande, con la seguente procedura:

- ogni componente della Commissione assegna un voto da 0 a 10 a ciascuna domanda presentata;



- il voto è espresso per iscritto su scheda nominativa. Quando tutti i soggetti presenti hanno espresso il voto, chi presiede la seduta dà lettura delle singole schede;
- per ciascuna domanda si calcola il punteggio complessivo, dato dalla somma dei voti espressi dai componenti della Commissione.

Le richieste che hanno ottenuto un punteggio inferiore al 50% del massimo ottenibile (dato dal prodotto tra il massimo voto ottenibile, cioè 10 e il numero di presenti in seduta) sono automaticamente escluse dall'assegnazione di contributi. Le percentuali vengono intese arrotondate all'intero superiore per prima cifra decimale pari o superiore a 5.

Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, la Commissione procede ad assegnare ad ogni Organizzazione una percentuale del contributo richiesto.

Il verbale della Commissione, debitamente sottoscritto, deve indicare:

- l'elenco delle domande presentate;
- l'elenco delle domande escluse;
- l'elenco provvisorio delle domande accolte con il punteggio assegnato a ciascuna richiesta;
- i contributi assegnati ad ogni progetto.

Il verbale dei lavori della Commissione, debitamente sottoscritto, è depositato presso gli uffici della Direzione competente.

Sul Portale di Ateneo è pubblicato l'elenco provvisorio delle Organizzazioni assegnatarie di contributi.

Art. 14 - RICORSI

È ammesso ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni della Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 13.

Art. 15 - PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI

Decorsi i dieci giorni e valutati gli eventuali ricorsi, con Decreto Rettorale è disposta la pubblicazione sul Portale di Ateneo dell'elenco definitivo delle Organizzazioni studentesche destinatarie di contributi.



Art. 16 - ACCETTAZIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati entro sessanta giorni previa accettazione da parte dell'Organizzazione studentesca con le modalità previste dal bando/avviso di selezione.

Le attività finanziate devono necessariamente concludersi entro 10 mesi dalla erogazione dei fondi.

I contributi assegnati sulla base del presente Regolamento non precludono alle Organizzazioni studentesche la possibilità di fruire di ulteriori assegnazioni di fondi per specifiche attività, erogati dall'Ateneo, dalle Scuole, dai Dipartimenti, o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 17 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Le Organizzazioni destinatarie di contributi devono presentare, secondo le scadenze che saranno comunicate, rendicontazione delle spese sostenute. La rendicontazione presentata è conservata presso gli uffici della Direzione competente.

La rendicontazione deve contenere:

- una relazione conclusiva del progetto (possibilmente corredata da documentazione: locandine, materiale fotografico etc.) con indicazione dei risultati conseguiti e dell'impatto avuto sulla popolazione studentesca;
- documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, scontrini); per le spese telefoniche è necessario indicare i numeri di telefono interessati e conforme bolletta o ricevuta.

In merito alla giustificazione delle spese si evidenzia che:

- le fatture/ricevute originali devono essere intestate alla persona indicata come legale rappresentante/responsabile/referente dell'Organizzazione;
- saranno consentiti spostamenti di somme tra le varie voci del preventivo di spesa, in misura non superiore al 20% del totale e fatto salvo il limite previsto per l'acquisto di beni durevoli;
- tutti gli eventi previsti nel progetto dovranno essere ad accesso libero;
- tutti gli eventuali contributi esterni ottenuti in aggiunta a quelli stanziati dal Consiglio degli Studenti dovranno essere dichiarati;
- la somma di tutte le spese corredate di solo scontrino fiscale non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo erogato dall'Ateneo;



- le spese telefoniche, in misura non superiore ad euro 50, dovranno essere riconducibili a numeri telefonici intestati a persone appartenenti all'Organizzazione;
- tutte le spese di stampa e copisteria dovranno essere corredate di una copia del materiale prodotto.

La Commissione paritetica, ove lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto.

Se la rendicontazione non è conforme a quanto previsto e/o vi è palese discordanza tra il progetto finanziato e le attività svolte, la Commissione può:

- disporre la completa o parziale restituzione del contributo da parte delle Organizzazioni studentesche;
- non procedere a ulteriori assegnazioni;
- nei casi più gravi chiedere la cancellazione dall'Albo.

Nel caso in cui l'importo rendicontato sia inferiore al contributo erogato, l'Organizzazione sarà tenuta alla restituzione dell'importo non speso secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate dagli uffici.

PARTE IV "USO DI SPAZI UNIVERSITARI"

Art. 18 - SOGGETTI DESTINATARI E TIPOLOGIE DI SPAZI PREVISTE

L'Università si adopera per l'individuazione di spazi per lo svolgimento di attività in modo continuativo da parte delle associazioni e delle rappresentanze studentesche iscritte all'Albo.

Restano esclusi dalla possibilità di utilizzo degli spazi i soggetti che in qualunque forma svolgano attività incompatibili con le finalità di cui all'art. 1.

L'Università revoca la concessione d'uso di spazi propri quando le attività dell'organizzazione per la loro natura o per le modalità in cui sono svolte siano incompatibili con le finalità istituzionali oppure contrastino, per forme e contenuti, con il carattere democratico dell'istituzione o con i principi di uguaglianza, rispetto delle minoranze e di non discriminazione sulla base di sesso, razza, religione e orientamento sessuale. Per l'uso occasionale per l'organizzazione di riunioni, eventi e assemblee si applica il Regolamento per la concessione di spazi dell'Università degli Studi di Torino per eventi approvato con D.R. n. 1275 del 21 aprile 2016.



Art. 19 - RICHIESTA DI SPAZI A USO CONTINUATIVO

La richiesta di concessione di spazi deve essere presentata dalle associazioni e dalle rappresentanze studentesche contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo così come previsto dall'art. 4.

In caso di richieste presentate congiuntamente da più soggetti devono essere specificate le modalità di gestione degli spazi.

Nella richiesta si deve dichiarare espressamente se si usufruisca o si sia fatta richiesta, a qualsiasi titolo, di spazi a soggetti pubblici o privati, con indicazione della relativa ubicazione.

Nella richiesta può essere indicata una ubicazione di preferenza, la metratura e altre eventuali caratteristiche del locale, necessarie per lo svolgimento delle attività.

Gli spazi assegnati alle organizzazioni studentesche devono essere in prossimità delle aule nelle quali si svolgono le attività didattiche.

Conclusa l'assegnazione degli spazi a associazioni e rappresentanze studentesche, è possibile l'attribuzione, a gruppi informali, di eventuali spazi residui.

Art. 20 - COMMISSIONI DI POLO E DI ATENEO PER GLI SPAZI

L'istruttoria sulle richieste di spazi e la successiva assegnazione sono effettuate da Commissioni di Polo istituite con Decreto Rettorale, composte da due docenti e da due rappresentanti della componente studentesca afferenti alle Scuole/Dipartimenti che insistono sul Polo, in aggiunta ai Direttori delle Scuole che svolgono le proprie attività nei Poli di Ateneo con funzioni di Presidenti delle Commissioni.

È inoltre costituita una Commissione di Ateneo composta da tutti i Direttori delle Scuole e presieduta dal Rettore o suo delegato, nominata dal Senato Accademico con il compito di coordinamento delle Commissioni di Polo al fine di ottimizzare il processo di assegnazione degli spazi a livello di Ateneo.

Le Commissioni di Ateneo e di Polo durano in carica due Anni Accademici e i soggetti che le compongono sono rinnovabili.

Supportano i lavori delle Commissioni, ciascuno per la parte di propria competenza, rappresentanti della Direzione competente per gli spazi e della Direzione che svolge attività di supporto al Consiglio degli Studenti.

Le Commissioni di Polo procedono al censimento degli spazi a uso delle Organizzazioni studentesche, verificandone idoneità e utilizzo, e alla stesura



dell'elenco di eventuali altri spazi di nuova individuazione, la cui scelta è da effettuarsi in raccordo con le Strutture appartenenti agli ambiti territoriali.

Successivamente le Commissioni di Polo si riuniscono per esaminare le richieste ed effettuare una prima valutazione delle esigenze.

Gli esiti dei lavori istruttori delle Commissioni di Polo vengono riportati alla Commissione di Ateneo per una valutazione complessiva a livello di Ateneo tenendo conto degli spazi disponibili e delle richieste ricevute dalle Organizzazioni presso tutti i poli.

L'assegnazione finale degli spazi viene effettuata dalle Commissioni di Polo sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione di Ateneo.

Sul Portale di Ateneo è presente un elenco aggiornato degli spazi in uso alle diverse Organizzazioni.

Art. 21 - GESTIONE DEGLI SPAZI A USO CONTINUATIVO

È cura di chi dirige la Scuola/Dipartimento, con il supporto della Direzione competente, procedere all'effettiva consegna dei locali e verificarne il corretto utilizzo.

Gli spazi potranno essere utilizzati solo a seguito di:

- formale consegna degli stessi, perfezionata con apposito verbale sottoscritto dalla figura di legale rappresentante/responsabile/referente dell'associazione/rappresentanza studentesca e da chi dirige la Scuola/Dipartimento;
- deposito dell'elenco delle persone autorizzate al ritiro delle chiavi dei locali concessi in uso. In base a tale elenco, il personale addetto alla custodia dei locali vigilerà sull'accesso.

L'utilizzo degli spazi è concesso per la durata di due Anni Accademici.

È comunque fatto salvo il diritto di accesso agli spazi per il personale dipendente dell'Università.

Le associazioni e le rappresentanze studentesche, che utilizzano spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenute ad osservare le regole per la gestione degli stessi indicate nel presente Regolamento e nel verbale di consegna, pena la revoca dello spazio assegnato.

Le associazioni e le rappresentanze studentesche sono, in ogni caso, tenute a:

- a) curare la gestione dei locali con diligenza;
- b) rispettare la capienza massima indicata per i locali e le disposizioni previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) non apportare alcuna modifica ai locali utilizzati;



- d) vigilare affinché i locali, gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati non vengano imbrattati, danneggiati, resi inservibili o utilizzati per fini diversi da quelli a cui sono destinati;
- e) non utilizzare/depositare all'interno dei locali attrezzature non a norma e che pregiudichino la sicurezza e l'igiene dei medesimi;
- f) svolgere, nei locali utilizzati, le proprie attività istituzionali, secondo forme e modalità compatibili con le attività istituzionali dell'Ateneo e che non danneggino l'immagine e il decoro dell'Ateneo;
- g) restituire i locali utilizzati, gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati, nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal loro normale uso.

Ai sensi del Regolamento di attuazione delle norme nazionali e delle disposizioni interne all'Ateneo in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo emanato con D.R.U. n. 6 del 18 febbraio 2005 è fatto divieto di fumo in tutti i locali universitari.

I soggetti legali rappresentanti/responsabili/referenti delle associazioni e delle rappresentanze studentesche rispondono personalmente, insieme a tutte le altre persone che le compongono, della osservanza delle disposizioni previste per l'utilizzo dei locali e degli eventuali danni arrecati alle strutture e agli arredi.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste o di utilizzo dei locali per fini diversi da quelli per i quali erano stati concessi, l'Università invita l'associazione o la rappresentanza studentesca ad adeguarsi a quanto disposto. In caso di ulteriore inadempienza, l'Università si riserva la facoltà di sospendere o revocare la concessione dei locali.

Anche ai fini della adozione del provvedimento di sospensione o di revoca, l'Università può richiedere, in qualunque momento, ai soggetti legali rappresentanti/responsabili/referenti delle associazioni e delle rappresentanze studentesche informazioni, rendiconti e relazioni sulle attività svolte, nonché dichiarazioni e documentazioni diretti ad accertare la osservanza degli obblighi a loro carico o effettuare, allo stesso scopo, appositi sopralluoghi.

Nel caso in cui non sussista più interesse all'utilizzo dei locali concessi in uso, il soggetto legale rappresentante/responsabile/referente è tenuto a darne comunicazione alla Commissione di Polo di riferimento.

Le spese di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze e altre spese di gestione, assicurazione sono a carico dell'Università.



PARTE V “NORME TRANSITORIE E FINALI”

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, dopo l'approvazione da parte degli Organi Accademici competenti, ed entra in vigore dalla data di emanazione, con applicazione a partire dalle procedure relative all'Albo delle Organizzazioni Studentesche di Ateneo per il biennio accademico 2022-2023 e 2023-2024.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è disciplinato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR) e dal “Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio” emanato con Decreto Rettorale n. 870 del 04/03/2019.